



**COMPAG**

FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCianti PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA

Palazzo Affari Piazza della Costituzione, 8 40128 Bologna  
Tel. 051/519306 - Fax 051/353234

Egregio dott. Maurizio DESANTIS  
MIPAAF  
Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e del  
materiale di propagazione  
Via XX Settembre 20  
00187 ROMA

Bologna 11 gennaio 2010

OGGETTO: “*Schema di Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari*”  
del 17 settembre 2009

Gent. Signori,  
in seguito alla riunione svoltasi a Roma il 22 ottobre 2009, ci preghiamo inviarvi alcune nostre  
riflessioni relative all’oggetto.

**Punto 1.1 Formazione dello “Schema di PNA”**

Come riportato nel documento in oggetto uno dei punti cardine del piano è rappresentato dalla  
formazione degli utilizzatori, dei consulenti e dei distributori. L’allegato al documento in questione  
precisa che molte delle disposizioni presenti nella direttiva sono già state in buona parte adottate in  
Italia con precedenti dispositivi di legge. Tra queste anche la formazione degli utilizzatori e dei  
commercianti.

La direttiva in questione assieme alla “bozza di schema” evidenzia la necessità della certificazione  
della formazione degli operatori, elemento sicuramente importante per la normalizzazione del  
processo al fine proprio di riconoscere la validità delle competenze di chi opera nel settore. A nostro  
avviso non è stato però sviluppato adeguatamente un concetto altrettanto importante, quello della  
trasparenza che dovrebbe permettere agli operatori di conoscere l’effettiva formazione dei propri  
interlocutori.

Sarebbe, infatti, auspicabile che gli operatori del settore primario fossero a conoscenza o avessero la  
possibilità di verificare facilmente la *regolarità* del proprio fornitore.

Diversi possono essere gli strumenti utilizzabili a questo fine, un esempio potrebbe essere  
l’istituzione e l’obbligo di iscrizione ad appositi albi pubblici. Nel caso specifico dei distributori ci  
si può rifare a quanto già disposto dal DPR 290/01 il quale mette in relazione stretta il Certificato di  
abilitazione alla vendita con l’Autorizzazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, in quanto la  
concessione di quest’ultima è vincolata dalla nomina di un “istitutore” in possesso del Certificato di  
cui sopra. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art.42 del suddetto DPR, dal 2001 le autorità  
regionali competenti hanno stilato l’elenco delle autorizzazioni alla vendita dei fitosanitari attive  
sul proprio territorio e lo hanno mantenuto aggiornato.

Noi riteniamo che sarebbe un fattore di grande trasparenza rendere tali elenchi pubblici ed in più  
potrebbe essere imposto anche l’obbligo di esposizione dell’autorizzazione nel punto vendita per  
dare agli operatori del settore la certezza sulle competenze e, più in generale, sulla *regolarità* del  
proprio fornitore.

Vogliamo sottolineare, inoltre, che una tale misura risulterebbe senz’altro utile come strumento di  
prevenzione rispetto a situazioni illecite che sono segnalate nel sistema distributivo italiano e a  
livello dell’utilizzo finale, contribuendo pertanto a fornire maggiori certezze circa la protezione del



consumatore e degli utilizzatori finali anche non professionali, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Un ulteriore elemento evidenziato nello "Schema di PNA" riguarda le esenzioni dai corsi di formazione che il DPR 290/01 individua nel possesso di alcuni attestati formativi (laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici; nel caso della vendita. I laureati in scienze agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici; nel caso dell'utilizzo). Noi vogliamo sottolineare la specificità delle conoscenze e delle capacità delle professionalità inerenti la vendita e l'utilizzo dei fitosanitari e quindi la necessità di una formazione incentrata sulle tematiche specifiche e crediamo che l'esenzione dai corsi e dalla valutazione ai fini del rilascio, dovrebbe essere limitata ai diplomati e laureati in discipline agrarie con un curriculum di studi che comprovi una conoscenza specifica oppure con un'esperienza lavorativa nel ruolo. Riteniamo, inoltre, che anche il rinnovo, per le categorie di cui sopra, non possa prescindere dalla dimostrazione di avere seguito dei corsi di aggiornamento certificati in ambito fitoiatrico o della sicurezza o dalla dimostrazione di avere continuato l'esperienza lavorativa nel settore. Ricordiamo al riguardo che i corsi per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e dell'abilitazione alla vendita sono considerati sufficienti ai fini del Dlgs. 81/2008 e per questo dispositivo l'aggiornamento formativo è un requisito fondamentale.

Relativamente alle modalità di realizzazione dei corsi e della valutazione, riteniamo che sarebbe necessario un coordinamento a livello nazionale per evitare eccessive differenze tra le diverse Regioni, non solo relativamente al numero di ore sufficienti per accedere alla valutazione ma anche per altre situazioni:

- Attualmente vi sono Regioni che hanno unito i percorsi formativi per distributori e utilizzatori professionali, mentre la direttiva parla esplicitamente di diversi ruoli e responsabilità. (art. 5 com 1 *"la formazione è finalizzata a garantire che detti utilizzatori, distributori e consulenti acquisiscano conoscenze sufficienti nelle materie elencate nell'allegato I, tenendo conto dei loro diversi ruoli e responsabilità"*).

A nostro avviso le competenze del distributore si differenziano sostanzialmente da quelle dell'utilizzatore e quindi andrebbe garantita una formazione specifica, pur ritenendo che il distributore svolga anche un ruolo di informazione dell'utilizzatore e quindi debba affrontare anche le tematiche specifiche dell'utilizzatore.

Le problematiche logistiche ed organizzative per la realizzazione dei corsi possono essere delegate alle associazioni di categoria e nella fattispecie ci preme ricordare che Compag, organismo qualificato che già organizza i corsi sia per commercianti che per agricoltori nella Regione Emilia Romagna, può disporre della struttura capillare della casa madre Confcommercio.

- Vi sono Regioni che ritengono che il corso non dovrebbe essere obbligatorio ma facoltativo pur persistendo l'obbligo di una valutazione per il rilascio/rinnovo. Altre regioni che viceversa ritengono che il rinnovo potrebbe essere ottenuto con la sola frequenza di un corso a prescindere dal superamento di una valutazione. Crediamo che questo punto andrebbe affrontato e chiarito in maniera collegiale per trovare delle soluzioni univoche.

**Punto 1.1.4.1 dello "Schema di PNA" – Utilizzatori non professionali.**



**COMPAG**

**FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCianti PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA**

Palazzo Affari Piazza della Costituzione, 8 40128 Bologna  
Tel. 051/519306 - Fax 051/353234

Questo è un punto che coinvolge direttamente il sistema distributivo perché sarà l'operatore di questo settore che dovrà sapere a quale categoria è indirizzata la vendita e riteniamo utile sottolineare che al riguardo entrano in gioco le responsabilità del venditore e dell'acquirente. Noi pensiamo che per evitare ogni forma di equivoco sulle responsabilità, l'elemento discriminante dovrebbe essere lo stesso prodotto. In sostanza dovrebbero essere caratterizzati quei prodotti il cui acquisto può avvenire senza l'esibizione di un'autorizzazione. La caratterizzazione potrebbe essere fatta ad esempio sulla base della tossicità, della pericolosità ambientale, della dimensione delle confezioni ecc.

**Punto 1.7.3.6. d dello "Schema di PNA"- Servizio di coordinamento regionale di assistenza tecnica alle aziende per la difesa integrata e l'agricoltura biologica.**

Le circa 3500 rivendite che sono capillarmente distribuite sul territorio nazionale ed in ogni area del Paese che hanno un rapporto diretto e frequente con le aziende agricole, costituiscono uno strumento formidabile per fornire all'agricoltore quelle informazioni tecniche fondamentali per applicare proficuamente i metodi della produzione integrata. I dati meteorologici, l'andamento delle infestazioni e delle patologie, le previsioni di allerta per l'esecuzione di interventi fitosanitari che si traducono nei relativi bollettini settimanali elaborati a livello provinciale devono essere messi a disposizione degli agricoltori in maniera rapida ed efficace e, appunto, le rivendite di mezzi tecnici hanno tutte le caratteristiche e le capacità operative per rispondere a tale necessità organizzativa. Un esempio potrebbe essere la predisposizione di un terminale video con le informazioni disponibili in tempo reale.

Analoga considerazione può essere fatta relativamente al **Punto 1.2.3.1** dello "Schema di PNA" – **Campagne di informazione per gli utilizzatori non professionali**, nel caso in cui si volesse procedere con depliant o altro materiale informativo in quanto le aziende che distribuiscono i fitosanitari alle aziende agricole hanno quasi sempre sviluppato anche il settore hobbistico.

Un'ulteriore considerazione andrebbe fatta per favorire, in prospettiva, l'ulteriore qualificazione del settore distributivo ed il livello dei servizi disponibili per l'agricoltura attraverso il PNA. Pensiamo ad esempio al *riconoscimento* di quelle attività commerciali che intendessero essere dei centri informativi per la lotta integrata. Su questo punto, se vi fosse una sensibilità da parte delle istituzioni, saremmo disponibili ad un confronto aperto.

Rimaniamo a disposizione per ogni necessità ed inviamo i più cordiali saluti

Vittorio Ticchiati